

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Determinazione n. 105 del 05-08-2025

OGGETTO: OS n° 13/2021. “Interventi in Comune di Campotosto” - Chiesa di Santa Maria Assunta a Campotosto (AQ). Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 42, comma 5, e all’art. 36 dell’Allegato I.7, del servizio avente a oggetto la verifica della progettazione esecutiva. Decisione a contrarre. CUP: B41B21006570001 – CIG: B7D8CC47C0

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante “*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;
- l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*”;
- l’art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 sono state prorogate, rispettivamente:
 - la scadenza della gestione straordinaria al 31.12.2025 di cui all’articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
 - lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all’articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

VISTO l’art. 2 del DL n. 189/2016 recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” e l’art. 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA l’OCSR n°1/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell’USR Abruzzo;
- con D.G.R. n. 920 del 30.12.2024, la Giunta regionale ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione

Abruzzo n. 10 /2024, che in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ha prorogato l'incarico al Direttore dell'USR sino al 31.12.2025;

VISTO il D.Lgs, n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come modificato dal D.Lgs n° 209/2024;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della L. n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento dell'Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del DL n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 del vigente Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTA l'OS n° 13/2021 "Interventi in Comune di Campotosto" nel cui contesto l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta nel Comune di Campotosto, per un importo stimato di € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto commissariale n° 183/2022 di anticipazione di € 3.840.000,00, pari al 40% delle risorse complessivamente programmate con l'O.S. n° 13 citata, ai sensi dell'art. 8 dell'OCSR n° 117/2021, al fine di dare avvio alle attività di progettazione, di svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori, limitatamente agli interventi per i quali l'Ufficio è stato designato soggetto attuatore;

VISTO il Decreto n° 1475/2024, con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici il Responsabile unico del progetto per l'intervento in oggetto, nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell'Ufficio, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al Decreto n° 1481 del 1° settembre 2021 del Direttore dell'USR, confermato con Decreto n° 2101 del 16 novembre 2021;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10 del 21 gennaio 2022 e n° 34 del 13/07/2022;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° 2/2023 con la quale si dispone, sulla base delle risultanze della procedura di valutazione delle offerte economiche svoltasi in data 10 ottobre 2022 sulla piattaforma telematica di eProcurement "Traspare" nella disponibilità della Giunta Regionale d'Abruzzo, di affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Ricostruzione Della Chiesa Santa Maria Assunta" nel Comune di Campotosto (AQ) all'operatore economico arch. Lorenzo Leombroni, in qualità di mandatario del costituendo RTP composto dai seguenti mandanti: arch. Fernando Camillo Conti, Ing. Antonio Di Carlo, Geol. Angelo D'Andrea, arch. Paolo Di Biase;

CONSIDERATO che i professionisti incaricati hanno depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione definitiva, acquisita al prot. Unico RA n° 0258399 del 24/06/2024, successivamente integrati con nota prot. Unico RA n° 0285549 del 10.07.2024;

DATO ATTO che lo scrivente USR avvalendosi delle facoltà acceleratorie introdotte dall'art. 11 dell'OS n° 13/2021, ha

chiesto al Sub Commissario di procedere all'indizione della Conferenza dei servizi speciale invitando a partecipare gli Enti deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di assenso, allegando altresì il progetto definitivo;

DATO ATTO che la predetta Conferenza si è svolta il giorno 14/10/2024, in modalità informatizzata e alla stessa hanno partecipato tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri e nulla osta, e che la stessa si è conclusa con esito positivo, essendo stato il progetto proposto approvato, anche se con prescrizioni da parte di alcuni Enti, così come attestato dal verbale redatto dalla Struttura del Sub Commissario e dalla successiva Determinazione del Sub Commissario n° 101/2024 di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale, con parere favorevole sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa;

CONSIDERATO che la verifica del livello di progettazione definitiva è stata eseguita internamente, dall'ing. Caterina Mariani, facente parte del gruppo di lavoro, e dal supporto al RUP Prof. Claudio Varagnoli;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 41 del 28/03/2025 con la quale, sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi Speciale, sono stati affidati i servizi tecnici di redazione del progetto di prevenzione incendi;

CONSIDERATO che con la comunicazione del 08/05/2025, assunta al prot. Unico RA n° 0191143/25, i professionisti hanno depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione esecutiva e con comunicazione del 13/05/2025, assunta al prot. Unico RA n° 0196988/25, i professionisti hanno depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione di prevenzione incendi;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha proceduto a una prima verifica sul rispetto da parte degli elaborati progettuali delle finalità dell'intervento con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla normativa post sisma 2016, oltre che agli indirizzi forniti dalla proprietà dell'immobile;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla verifica della progettazione esecutiva, compiuta dai professionisti incaricati all'uopo, prima di dare formale avvio alle attività di aggiudicazione dei lavori per l'intervento in oggetto e rilevata la impossibilità per il Responsabile unico progetto di procedere direttamente a tale adempimento, in ragione del valore dell'appalto dei lavori in questione che è superiore alla soglia prevista dall'art. 34 dell'Allegato I.7 – richiamato dall'art. 42 – al Codice degli appalti vigente;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 5 con il quale si rimanda all'allegato I.7 per i contenuti e le modalità precise inerenti l'attività di verifica della progettazione;

RICHIAMATO l'Allegato I.7, Sezione IV - "Verifica della progettazione", sopra menzionato, e in particolare:

- **l'art. 34** secondo cui, tra l'altro, "la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un 3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo".

- **l'art. 36** co. 2 secondo cui "nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni".
- **l'art. 37** secondo cui: "Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.

2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43;

VISTA l'OS n° 13/2021, in particolare i dettami di cui all'art. 10 co. 3 secondo cui *"Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

VISTA l'OCSR n° 145/2023 recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

DATO ATTO che, in considerazione della complessità dell'intervento sia dal punto di vista della progettazione strutturale sia per gli aspetti architettonici legati alla tipologia dell'opera da realizzare e di inserimento urbanistico e paesaggistico, si è ritenuto necessario individuare due figure professionali distinte in possesso di specifiche e comprovate competenze relativamente ai due aspetti sopra evidenziati;

RITENUTO per quanto riguarda la verifica della progettazione esecutiva relativamente agli aspetti architettonici di volersi avvalere dell'Arch. Valterio Mastrangelo, dipendente di Invitalia S.p.A. ed in servizio presso l'USR Abruzzo, in virtù della convenzione stipulata ai sensi del D.L. 189/2016 art. 50 co. 3 lett. b), individuato quale figura tecnica di supporto al RUP, per la procedura in esame, con Determinazione Dirigenziale n° 104 del 05/08/2024;

EVIDENZIATO che, dovendo l'attività di verifica accertare altresì la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, si è ravvisata la necessità di coinvolgere nella suddetta attività di verifica un professionista munito di specifiche competenze in materia di ingegneria strutturale;

RAVVISATA la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 36 co. 2 dell'allegato sopra riportato, non avendo questo Ufficio allo stato disponibilità di personale cui attribuire il suddetto incarico, in ragione dei carichi di lavoro assegnati e della specifica professionalità tecnica richiesta per l'espletamento di tale attività di supporto alla verifica in relazione agli aspetti strutturali;

CONSULTATO l'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016, è stata individuata la figura tecnica cui affidare il servizio in discorso nella persona dell'ing. Tommaso Sulpizi, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Teramo, a far data dal 23/09/2003 con num. prog. di iscrizione 879, con studio professionale in via F. Savini n. 54, Teramo (TE), P. IVA: 01555520673, e iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016;

RILEVATO, ai fini della predetta individuazione, che il professionista dimostra una ventennale anzianità di iscrizione presso lo specifico albo di riferimento, nonché una competenza nella materia strutturale dell'ingegneria e che, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dallo stesso professionista, risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 Allegato I.7 del Codice;

RICORDATO che il professionista in scrutinio non ha partecipato direttamente o indirettamente alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi livello sin ora espletato;

RILEVATO, pertanto, che risultano esauditi i requisiti previsti dall'art. 38 dell'Allegato I.7 nell'ottica dell'affidamento del servizio di verifica relativo a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ricorrente nel caso di specie;

DATO ATTO che, applicando i criteri di cui al DM 17/06/2016 in esecuzione del disposto di cui all'art. 37, comma 1, dell'Allegato I.7 l'ammontare della spesa per il presente affidamento risulta pari a € 26.928,56 oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali;

APPREZZATO di operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica a quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente nell'OCSR n. 105/2020, in particolare all'art. 2, recante *"Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei*

lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”, c. 3, avendo in definitiva un ammontare complessivo pari a € 18.849,99, al netto di Cassa previdenziale e IVA;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 “Principi e diritti digitali” e 20 in tema di “Principi in materia di trasparenza”;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l’articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l’allegato I.7 recante “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto “*individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”, peraltro in assonanza con quanto già previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere alla verifica della progettazione esecutiva resa dai professionisti incaricati per l’intervento de quo, anche alla luce delle considerazioni svolte supra in merito;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione della suddetta verifica, da svolgersi secondo i dettami dell’art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le precise modalità attuative di cui all’Allegato I.7 al Codice, Sezione IV, in particolare agli artt. da 34 a 44;
- Il valore economico dell’affidamento, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Codice, risulta pari a € 28.005,70 (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell’IVA) e, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all’articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;
- si intende procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 42, comma 5, e all’art. 36 dell’Allegato I.7;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma certificata di eProcurement “www.acquistinretepa.it” gestita da Consip s.p.a. mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l’operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando “Servizi”, categoria “Servizi professionali vulnerabilità sismica opere ingegneria civile e monitoraggio strutturale”;
- l’operatore economico in risposta alla trattativa diretta ID 5523627 ha accettato la proposta per l’affidamento dell’appalto in argomento, offrendo un importo di € 18.849,99, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, pari a un ribasso forfettario del 30% sull’importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il termine complessivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è fissato in 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d’urgenza dell’esecuzione del contratto;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 non ricorrendo in particolare l’ipotesi di cui al co. 2 del medesimo articolo, dal momento che l’operatore economico selezionato, per il quale l’USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore ha precedentemente conferito incarichi con affidamento diretto, non si configura come contraente uscente, essendo nel mentre intervenuti diversi incarichi diretti conferiti dall’USR

Abruzzo e rientranti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, in favore di altri operatori economici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023, in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) ed in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'OCSR n. 33/2017 e ss.mm.ii., trasmesse a corredo dell'offerta;

DATO ATTO che l'operatore economico risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione Inarcassa del 17/07/2025;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa Diretta su MePA, dell'appalto relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione "Chiesa di Santa Maria Assunta" nel comune di Campotosto e di approvare capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già accettato dall'operatore economico, unitamente alla proposta di affidamento:

RICHIAMATO l'art. 42 dell'Allegato I.7, in tema di responsabilità del professionista, secondo cui:

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice e che, ai sensi del co. 4 la garanzia definitiva non è richiesta in quanto si ritiene che la tipologia e l'entità, anche in termini economici, dell'affidamento, unite al ridotto termine temporale previsto per la sua esecuzione, nonché la previsione del

pagamento in unica soluzione a conclusione dell'intera prestazione con assenza di anticipazioni e/o pagamenti intermedi, siano elementi sufficienti a limitare l'esposizione della stazione appaltante ai rischi derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione, evitando pertanto di richiedere all'operatore economico la costituzione di garanzie con conseguente ritardo nell'espletamento dell'appalto affidato;

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice vigente essendo titolare di polizza specifica limitata all'incarico di verifica n° HCC255000002L con validità dal 04/07/2025 al 31/12/2027, rilasciata dalla compagnia Tokio Marine Europe S.A. per un massimale di importo € 150.000,00;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure;

DATO ATTO che il C.U.P. è il seguente: B41B21006570001 ed il CIG è il seguente: B7D8CC47C0;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

Corrispettivo per prestazioni professionali	26.928,56 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 8.078,57 €
Corrispettivo al netto del ribasso	18.849,99 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	754,00 €
Imponibile	19.603,99 €
IVA 22%	4.312,88 €
TOTALE	23.916,87 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'OS n. 13/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il D.L.gs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di affidare** l'incarico relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione della "Chiesa di Santa Maria Assunta" sita a Campotosto al professionista **Tommaso Sulpizi**, C.F. SLPTMS74P13L103B – P. IVA: 01555520673, con studio professionale in via F. Savini, 53, Teramo (TE), per un importo pari a € **18.849,99**, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
- di dare atto** che, trattandosi di un importo compreso all'interno del limite, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1,

- lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, specificando, altresì, che il professionista è stato definitivamente individuato consultando l'elenco degli operatori economici con sede legale nella Regione Abruzzo, abilitati su piattaforma MePA per il bando "Servizi", categoria "Servizi professionali vulnerabilità sismica opere ingegneria civile e monitoraggio strutturale";
3. **di dare atto** che l'importo dell'affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 c. 3 dell'OCSR n°105/2020, un ribasso forfettario del 30% sull'importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
 4. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA), mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID: 5523627, generato dallo stesso sistema MePA;
 5. **di approvare** il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento di cui all'articolo 50, co. 1, lettera b) di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è stato attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'USR Abruzzo si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni e, qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, di procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 7. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 2023 in quanto l'operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri incarichi conferiti in precedenza dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;
 8. **di dare atto** che:
 - il RUP per l'attuazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici (è il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell'Ufficio, nominato con Decreto 11 luglio 2024, n° 1475
 - il C.U.P. è il seguente: B41B21006570001 e che il CIG è il seguente: B7D8CC47C0;
 9. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivo per prestazioni professionali	26.928,56 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 8.078,57 €
Corrispettivo al netto del ribasso	18.849,99 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	754,00 €
Imponibile	19.603,99 €
IVA 22%	4.312,88 €
TOTALE	23.916,87 €

10. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n. 13/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
11. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure;



12. **di dare atto** che l'incarico relativo alla verifica della parte strutturale e impiantistica della progettazione, dovrà svolgersi in collaborazione con l'Arch. Valterio Mastrangelo, facente parte del gruppo di lavoro di supporto al RUP, che si occuperà della verifica della parte architettonica;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione

Pubblica USR 2016

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)